

CONTENITORI – DISTRIBUTORI MOBILI DI GASOLIO

Il 5 gennaio 2018 è entrato in vigore il D.M. del 22 novembre 2017, che pone nuove regole antincendio per i contenitori-distributori fuori terra di combustibili di categoria C (come il gasolio), con capacità fino a 9 m³.

Il successivo **Decreto 10 maggio 2018 entrato in vigore il 18 maggio**, detta le seguenti disposizioni transitorie, applicabili ai contenitori-distributori **prodotti prima dell'entrata in vigore** del decreto 22 novembre 2017 (ossia il 5 gennaio 2018):

“la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia 18 febbraio 2019).



Il D.M. del 22 novembre 2017, disciplina ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di tali contenitori-distributori, ad uso privato, mentre non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, che prevedono specifiche disposizione antincendio.

In considerazione di ciò, le attività con contenitori-distributori di combustibili di categoria C (gasolio, olio combustibile) con **capacità da 1 m³ (1.000 litri) fino a 9 m³ (9.000 litri)**, rientrano in quelle richiamate dall'Allegato I al D.P.R. 151/2011, per le quali è prevista la presentazione di SCIA ai VV.F..

Fanno eccezione solo le aziende agricole e non quelle agro meccaniche (contoterzisti) che quindi rientrano negli obblighi precedenti; infatti l'art. 1-bis comma 1 della Legge n. 116/2014 entrata in vigore il 21/08/2014, stabilisce che “ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, **gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di combustibili di categoria C di capienza ≤ 6 m³, anche muniti di erogatore, non sono tenuti alla presentazione della SCIA, pur rimanendo obbligati all'installazione del serbatoio, secondo le disposizioni del DM 22/11/2017.**

D.M. DEL 22 NOVEMBRE 2017: INFORMAZIONI IMPORTANTI

La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m^3 , così come la capacità complessiva del deposito di distribuzione, che può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui distanza reciproca, nello stesso deposito, deve essere almeno pari a 0,8 m.

Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione (nel rispetto della distanza di sicurezza interna di almeno 5 metri tra un deposito e l'altro), per una capacità complessiva non superiore a 45 m^3 totali (cioè derivanti dalla somma di tutti i depositi aziendali).

Caratteristiche costruttive dei contenitori-distributori

I contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti, devono essere costruiti e installati secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente; a tal fine, il serbatoio può essere:

- a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine;
- b) a parete singola.

Nel caso della tipologia a parete singola, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite e di idonee caratteristiche meccaniche.

I contenitori-distributori possono essere messi in opera solo se muniti di:

- a) dichiarazione di conformità CE per i componenti e approvazione di tipo (ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 31/07/1934);
- b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
- c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile.

Modalità di installazione

I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, in piano e protetti da urti accidentali, saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio. È vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati anche di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile; tutti poi, devono essere dotati di sfiato del tubo di equilibrio adeguatamente dimensionato e posizionato, provvisto dispositivo tagliafiamma, di dispositivo limitatore di carico, affinché il grado di riempimento non superi il 90% della capacità geometrica degli stessi; di dispositivo di blocco dell'erogazione in caso di basso livello carburante nel serbatoio e di messa a terra. A tal proposito, si rammenta che l'impianto elettrico che alimenta i contenitori-distributori deve essere realizzato ed installato in conformità a quanto previsto dalla legge 186/1968 e dal D.M. 37/2008 ed avere relativo progetto e dichiarazione di conformità.



In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B e nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

Distanze di sicurezza.

I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

- a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: **5 m**;
- b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: **10 m**;
- c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: **15 m**;
- d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: **6 m**.

Inoltre i contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

Devono infine essere apposti cartelli fissi, ben visibili, indicanti i divieti di fumare e di usare fiamme libere.

Quanto previsto dal D.M. del 22 novembre 2017 non si applica:

- Ai contenitori - distributori in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità prima dell'entrata in vigore del decreto;
- Ai contenitori - distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per cui sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività al competente comando dei VVF prima dell'entrata in vigore del decreto;
- Se siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori, sulla base di un progetto già approvato dal competente Comando provinciale dei VVF prima dell'entrata in vigore del decreto.

Questi contenitori dovranno rispettare quanto previsto, dai VVF o dagli enti competenti negli atti o nella documentazione rilasciata o approvata.